



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Prot.

Prot. 33144 del 24 NOV. 2020

ORDINANZA N. 13

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sospensione dell'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria dal 25 novembre al 6 dicembre 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.3 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto");
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 e n. 92 del 23 novembre 2020, che hanno emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;

Considerato che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90/2020 sono state sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Considerato che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92/2020 è consentita dal 25 novembre 2020 la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività in presenza della prima classe delle scuole primarie, fatta salva la facoltà dei Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, di adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure

restrittive;

Rilevato che la citata ordinanza regionale n. 92/2020 demanda espressamente ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza;

Interessati i dirigenti scolastici degli Istituti operanti sul territorio con nota commissariale prot. n. 33101 in data 24 novembre 2020, ai sensi della predetta ordinanza regionale n. 92/2020;

Acquisiti dall'ASL Napoli 2 Nord i dati aggiornati sull'andamento del fenomeno epidemiologico da Covid-19 nel territorio del Comune di Sant'Antimo, anche con riguardo alla popolazione scolastica;

Considerato che ad oggi si registra un elevato numero di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19 e che alcuni casi riguardano anche studenti e personale scolastico;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Valutato che:

- il numero di cittadini risultati positivi al TNF per Covid-19 è ad oggi molto elevato e che l'esito dello *screening* sulla popolazione scolastica, disposto dalla Regione Campania, non è ancora disponibile;
- l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19;
- la sospensione delle attività didattiche in presenza consente al personale docente e non docente, agli alunni e ai loro genitori, nonché ai loro familiari conviventi di effettuare, su base volontaria, i tamponi antigenici così come previsto e favorito dalle richiamate Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 90/2020 e n. 92/2020, a partire dal 24.11.2020;
- appare necessario per la Commissione Straordinaria, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate, che consentono ai Sindaci, in relazione al fenomeno da contrastare, l'adozione di idonee misure di contenimento;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecandosi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19;

Ritenuto di dover adottare le cautele necessarie, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento: la contingibilità. in relazione alla circostanza che il

provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, con decorrenza dal 25 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti

- la sospensione dell'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

-la chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19:

- ai Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Sant'Antimo,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli 2 Nord;

per quanto di competenza

- al Responsabile comunale del Servizio pubblica Istruzione
- al Responsabile comunale del Settore LL.PP.
- al Comandante della Polizia Municipale

per conoscenza

- alla Prefettura di Napoli
- alla Regione Campania
- alla Tenenza CC di Sant'Antimo
- al Commissariato PS di Frattamaggiore


COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Maura Nicolina Perrotta



Simonetta Calcaterra



Salvatore Carli

